

Articolo 2, paragrafo 1 - Organi mittenti

Gli organi mittenti sono: i tribunali circondariali (*okrajna sodišča*), i tribunali distrettuali (*okrožna sodišča*), il tribunale sociale e del lavoro (*delovno in socialno sodišče*), il tribunale amministrativo (*upravno sodišče*), i tribunali superiori (*višja sodišča*), la corte suprema (*Vrhovno sodišče*), la corte costituzionale (*Ustavno sodišče*) e l'ufficio del procuratore generale (*državno odvetništvo*).

Articolo 2, paragrafo 2 - Organi riceventi

Tutti i tribunali regionali sono organi riceventi.

Articolo 2, paragrafo 4, lettera d) - Le lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell'allegato I

La Slovenia accetta i moduli standard compilati in sloveno o in inglese.

Articolo 3 - Autorità centrale

Ministrstvo za pravosodje (ministero della Giustizia)

Župančičeva 3

SLO-1000 Lubiana

Telefono: +386 1369 53 42

Fax: +386 1369 57 83

E-mail: gp.mp@gov.si

Articolo 4 - Trasmissione degli atti

La Slovenia accetta i moduli standard compilati in sloveno o in inglese.

Articolo 8, paragrafo 3, e articolo 9, paragrafo 2 - Termini particolari per la notificazione o comunicazione dell'atto

Il diritto sloveno non prevede che un atto debba essere notificato o comunicato entro un dato termine.

Articolo 10 - Certificato e copia dell'atto notificato o comunicato

La Slovenia accetta i certificati compilati in sloveno o in inglese.

Articolo 13 - Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari

La Slovenia non si oppone alla notificazione o alla comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari, alle condizioni previste dall'articolo 13, paragrafo 1.

La Slovenia si oppone alla notificazione o alla comunicazione di atti giudiziari alle persone residenti in Slovenia, tramite agenti diplomatici o consolari di altri paesi, a meno che la notificazione o la comunicazione dell'atto non sia diretta a un cittadino dello Stato membro da cui proviene il documento.

Articolo 15 - Notificazione o comunicazione diretta

Il diritto sloveno non consente la notificazione o comunicazione diretta.

Articolo 19 - Mancata comparizione del convenuto

Nonostante le disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 1, il giudice può decidere benché non sia pervenuto alcun certificato di avvenuta notificazione o comunicazione o consegna se sussistono le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

La richiesta di rimuovere la preclusione deve essere presentata entro il termine di un anno a decorrere dal momento della pronuncia della decisione.

Ultimo aggiornamento: 21/02/2019

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.